



*Al Ministro dell'università e della ricerca*

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59” come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e in particolare l’articolo 11;
- VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’articolo 3 *quinquies*, che prevede appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, con cui sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 febbraio 2010, n. 17, con cui sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
- VISTO** l’articolo 11, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, il quale prevede che fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della citata legge n. 508 del 1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;



*Al Ministro dell'università e della ricerca*

- VISTO** altresì, l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, che prevede che l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;
- VISTO** l'articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il quale prevede che *“nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono perfetti ed efficaci”*;
- CONSIDERATA** pertanto, l'esigenza, nelle more della ricostituzione del CNAM, di individuare un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;
- VISTI** i decreti del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, 19 ottobre 2015, n. 2326 e 2 novembre 2015, n. 2454, con i quali è stata costituita una apposita commissione con il compito di svolgere *“le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”*;
- VISTA** la nota prot.n. 1071 del 1° febbraio 2021 recante *“Indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”*;
- VISTA** la richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli accademici di I livello, del 14 marzo 2021, per il corso in *“Design”* avanzata dall'Istituto Italiano Design, con sede a Perugia, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, con le successive integrazioni relative all'ordinamento didattico del corso;
- VISTO** il parere espresso ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, in virtù del richiamato articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in data 23 novembre 2021, dalla Commissione di valutazione degli ordinamenti didattici;
- VISTO** il parere favorevole, espresso ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, in data 26 gennaio 2022 (delibera 14), dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);



*Al Ministro dell'università e della ricerca*

**CONSIDERATO** che nel citato parere dell'ANVUR sono evidenziate criticità di cui si rende necessario verificare il superamento, anticipando la valutazione periodica dell'Agenzia al termine del primo anno;

**DECRETA**

**Art. 1**

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, l'Istituto Italiano Design, con sede a Perugia, è autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all'attivazione presso la propria sede del corso e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello in:
  - Design (DIPL02)
2. L'ordinamento didattico del corso di studio è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

**Art. 2**

1. L'Istituto di cui all'articolo 1 provvede:
  - a) ad adeguare il proprio statuto prevedendo organi corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 per le istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999;
  - b) a comunicare al Ministero e aggiornare annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria;
  - c) a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

**Art. 3**

1. L'ANVUR procede alla valutazione periodica dell'Istituto di cui all'articolo 1, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, alla conclusione del primo anno, del secondo anno e del quinto anno e, successivamente, con cadenza quinquennale. Nuovi corsi possono essere autorizzati solo successivamente alla valutazione positiva resa dall'ANVUR non prima della conclusione del secondo anno.
2. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'Istituto assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.
3. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge n. 508 del 1999, si provvede in ordine all'autorizzazione concessa ai sensi del presente decreto secondo le modalità e i termini che saranno definiti da tale regolamento.

**IL MINISTRO**  
*prof.ssa Maria Cristina Messa*